Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Martedì, 14 gennaio 1964** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **17.030** Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. **13.530** Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 4 agosto 1963 registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1963 registro n. 65 Difesa-Esercito, foglio n. 180

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con il decreto in testa a ciascuno indicato:

Regio decreto [illegible] marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1913, registro n. 43, foglio n. 159, Bollettino ufficiale 1913, dispensa straordinaria, pagine: 458, 601, 471, 492, 491:

BOCCARA SEMERIA Vittorio, da Tunisi, soldato;

CAVAZZA Ernesto (non Giuseppe), da Roncà, soldato;

FLORIDO Giuseppe, da La Spezia, caporale;

LAMANDINI Casimiro, da Montese (Modena), caporale;

VIGLIERCHIO Giuseppe, da Mondovì (Cuneo), caporale.

Regio decreto 29 maggio 1913, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1913, registro n. 44, foglio n. 124, Bollettino ufficiale 1913, dispensa 27, pagina 586:

D'ANDREA Antonio, da San Martino Sannita (Benevento), soldato.

Regio decreto 9 aprile 1914, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1914, registro n. 48, foglio n. 131, Bollettino ufficiale 1914, dispensa 16, pagine: 410, 425:

SICA Rocco da Fisciano (Salerno), sergente maggiore;

ZORZOLI Luigi, da Granazzo di Monticello (Novara), caporal maggiore.

Decreto luogotenenziale 2 gennaio 1916, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1916, registro n. 56, foglio n. 85, Bollettino ufficiale 1916, dispensa 2, pagina 58:

FRATTINI Enrico, da Napoli, tenente.

Decreto luogotenenziale 13 settembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1916, registro n. 18, foglio n. 342, Bollettino ufficiale 1916, dispensa 79 ed 81, pagine: 4449, 4645:

GESUALDI Luigi, da Monteforte Irpino (Avellino), tenente;

MAZZONI Gennaro, da Benevento, tenente.

Decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1916, registro n. 23, foglio n. 204, Bollettino ufficiale 1916, dispensa 88, pagina 5035:

MAFFEO Luigi, da Parma, sottotenente medico.

Decreto luogotenenziale 29 ottobre 1916, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1916, registro n. 26, foglio n. 24, Bollettino ufficiale 1916, dispensa 96, pagina 5754:

CARRETTO Pietro, da Cavour (Torino), capitano.

Decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1916, registro n. 28, foglio n. 43, Bollettino ufficiale 1916, dispensa 100, pagina 6093:

GLORIA Mario, da Adro (Brescia), capitano.

Decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 26 dicembre 1916, registro n. 29, foglio n. 70, Bollettino ufficiale 1916, dispensa 106, pagine: 6572, 6579:

ARIOLI Camillo, da Cisliano (Milano), sottotenente;

COLONNA Luigi, da Camino (Alessandria), sottotenente.

Decreto luogotenenziale 13 maggio 1917, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1917, registro n. 48, foglio n. 7, Bollettino ufficiale 1917, dispensa 36, pagina 3284:

PIRELLI Luigi, da Varenna (Como), soldato.

Decreto luogotenenziale 10 giugno 1917, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1917, registro n. 51, foglio n. 70, Bollettino ufficiale 1917, dispensa 44, pagine: 3965, 3990:

BIAGIONI Zelindo, da Castelnuovo di Garfagnana, carabiniere;

TRAVANI Leonardo, da Mereto di Tomba (Udine), carabiniere.

Decreto luogotenenziale 2 agosto 1917, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1917, registro n. 56, foglio n. 309, Bollettino ufficiale 1917, dispensa 60, pagine: 5123, 5139:

LANDI Rino, da Massalombarda, tenente;

SIVESTRINI Giuseppe, da Fontanelice (Bologna), soldato.

Decreto luogotenenziale 13 settembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1917, registro n. 59, foglio n. 292, Bollettino ufficiale 1917:

APPIERTO Antonio, da Marigliano (Caserta), sottotenente.

Decreto luogotenenziale 18 ottobre 1917, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1917, registro n. 64, foglio n. 303, Bollettino ufficiale 1917, dispensa 79, pagina 6588:

PAPA Giovanni, da Piazza Armerina, carabiniere.

Decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1918, registro n. 75, foglio n. 2, Bollettino ufficiale 1918, dispensa 3, pagine: 253, 257:

CAVINA Giuseppe, da Alfonsine (Ravenna), caporale;

DE MICHELIS Giuseppe, da San Albano Stura (Cuneo), soldato.

Decreto luogotenenziale 3 marzo 1918, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1918, registro n. 80, foglio n. 264, Bollettino ufficiale 1918, dispensa 15, pagine: 1261, 1263:

LAMACCHIA Fedele, da Trani (Bari), sottotenente;

MAINA Domenico, da Poirino (Torino), caporale.

Le sopraindicate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(9628)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1963, n. 2001.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Uruguay » di Roma.

N. 2001. Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Uruguay » di Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 22. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1963, n. 2002.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di San Vincenzo (Livorno).

N. 2002. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di San Vincenzo (Livorno), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 23. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1963, n. 2003.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Trentola Ducenta (Caserta).

N. 2003. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Trentola Ducenta (Caserta), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 24. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1963, n. 2004.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Alessandro Manzoni » di Malalbergo (Bologna).

N. 2004. Decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Alessandro Manzoni » di Malalbergo (Bologna), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 21. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1963, n. 2005.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « F. Tedesco » di Avellino.

N. 2005. Decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « F. Tedesco » di Avellino, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 20. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1963, n. 2006.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Gherardo Sommi Picenardi », di Olgiate Molgora (Como).

N. 2006. Decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Gherardo Sommi Picenardi » di Olgiate Molgora (Como), viene eretto in ente morale e ne viene approvato, con modificazione, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 52. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1963, n. 2007.

Erezione in ente morale dell'Ospedale civile, con sede in Ceglie Messapico (Brindisi).

N. 2007. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Ospedale civile, con sede in Ceglie Messapico (Brindisi), viene eretto in ente morale e ne viene approvato, con modificazione, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 53. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1963.

Sostituzione e nomina di membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1963, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 2, concernente la nomina del presidente e dei componenti del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra;

Visto l'art. 35 della legge 9 novembre 1961, n. 1240;

Considerato che il dott. Alfredo Manfredi ha superato il 75° anno di età e che il dott. Luigi Conte ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di componente del Comitato di liquidazione e che, pertanto, occorre provvedere alla loro sostituzione;

Ritenuta la necessità di integrare l'Organo anzidetto secondo le norme del citato art. 35 della legge 9 novembre 1961, n. 1240;

Viste le designazioni formulate dal Ministero di grazia e giustizia con nota n. 1927 del 1° aprile 1963 e dal presidente del Consiglio di Stato con nota n. 177 del 7 marzo 1963;

Viste le designazioni formulate dal presidente della Corte dei conti con nota n. 11953 dell'8 febbraio 1963 e dall'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra con nota n. 6198 del 22 febbraio 1963;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto e fino al 28 febbraio 1965, il dott. Corrado Gentile, magistrato di Corte di appello ed il dott. Francesco Brignola, primo referendario del Consiglio di Stato, sono nominati membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra in sostituzione, rispettivamente, del dott. Alfredo Manfredi e del dott. Luigi Conte.

Art. 2.

Con effetto dalla data del presente decreto e fino al 28 febbraio 1965, il dott. Beniamino Barbato, primo referendario della Corte dei conti ed il dott. Lorenzo Corsi, rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, sono nominati membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1963

SEGNI

LEONE — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1963
Registro n. 36, foglio n. 045. — VENTURA SIGNORETTI

(366)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1963.

Nomina del presidente del Consorzio per il porto di Civitavecchia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 223, che istituisce il Consorzio per il porto di Civitavecchia;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina del presidente del Consorzio per il porto di Civitavecchia ai sensi dell'art. 7 della legge suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina mercantile, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Il comm. Alberto Albicini è nominato, per il quadriennio 1963-1967, presidente del Consorzio per il porto di Civitavecchia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1963

SEGNI

LEONE — DOMINEDÒ

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1963
Registro n. 6 Marina mercantile, foglio n. 227

(387)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1963.

Condizioni di polizza fidejussoria a garanzia della gestione delle esattorie o ricevitorie delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 39, n. 5, del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, che autorizza la prestazione delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal conferimento e dalla gestione delle esattorie e ricevitorie provinciali delle imposte dirette mediante polizza fidejussoria emessa da Istituti di assicurazione autorizzati dal Ministro per le finanze;

Visto il regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, concernente norme per le cauzioni esattoriali prestate mediante polizze fidejussorie;

Visto l'art. 44, ultimo comma, del già citato testo unico, secondo il quale le condizioni di polizza sono approvate con decreto del Ministro per le finanze e considerata l'opportunità di fissare tali condizioni;

Decreta:

Art. 1.

Le polizze fidejussorie a garanzia degli obblighi derivanti dal conferimento e dalla gestione di esattorie e ricevitorie provinciali delle imposte dirette sono emesse ai sensi dell'art. 39, n. 5 del testo unico sui servizi della riscossione delle imposte dirette 15 maggio 1963, n. 858 e del regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113.

L'ente assicuratore garantisce fino alla concorrenza della somma indicata nella polizza medesima la gestione dell'esattoria o ricevitoria a cui essa è intestata, ai sensi dell'art. 39 del testo unico sopra indicato, alle condizioni generali e particolari contenute nel presente decreto.

La garanzia prestata con la polizza non diviene operante sino a quando la cauzione dovuta dall'esattore assicurato non sia stata integralmente versata ed accettata e l'autorità prefettizia non l'abbia riconosciuta idonea ai sensi di legge.

Art. 2.

La polizza fidejussoria si intende costituita in garanzia dell'eventuale debito che, in caso di insolvenza dell'esattore, residui a di lui carico dopo che sia stata esperita l'esecuzione sugli altri beni cauzionali prestati dall'esattore, o per lui, da terzi cauzionanti, e comunque fino alla concorrenza della somma garantita con la polizza stessa.

L'esecuzione sulla polizza può essere, tuttavia, contemporanea a quella sugli altri beni cauzionali, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 3 (capoverso) del regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113. Ove il

prefetto, a norma degli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione, emetta provvedimenti per dichiarazione di inidoneità della cauzione prestata dall'esattore e l'ente assicuratore può provocare dalle competenti autorità procedimenti conservativi sui beni dell'esattore non concessi a cauzione e fino a concorrenza della diminuzione di valore della cauzione prestata.

Art. 3.

L'assicurazione relativa alla polizza fidejussoria è assunta dall'ente assicuratore, contro corresponsione del premio ed accessori come stabiliti, per il periodo di durata dell'assicurazione; tale corresponsione deve effettuarsi dall'esattore assicurato alle scadenze stabilite in rate anticipate, come pattuito in polizza, con applicazione, in difetto, delle sanzioni previste dalla legge e dal contratto, presso la Direzione dell'ente assicuratore.

In caso di mancato pagamento dei premi l'ente assicuratore, a norma dell'art. 7 del regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, richiamato ne da comunicazione al prefetto, perchè ordini al Comune o Consorzio la trattenuta dell'importo dei premi e relativi interessi di mora e accessori sul prossimo mandato a qualsiasi titolo, emesso a favore dell'esattore e suoi eredi, disponendo l'emissione del mandato apposito a favore dell'ente assicuratore.

Gli interessi di mora restano stabiliti nella misura di L. 0,02 per ogni 100 lire di premio dovuto e per ogni giorno di ritardo a partire da ciascuna scadenza semestrale.

L'ente assicuratore ha diritto, in pendenza dei provvedimenti del prefetto, di richiedere decreto di ingiunzione e provvedimenti conservativi a carico dell'esattore sui beni non concessi a cauzione, fino a concorrenza dei premi dovuti.

Art. 4.

La polizza, debitamente perfezionata con il pagamento dei premi ed accessori, e con la firma dell'esattore, deve essere presentata alla rappresentanza comunale o consorziale o alla autorità prefettizia nei termini fissati dal testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette per la prestazione della cauzione ordinaria e dei supplementi.

Copia della polizza deve essere dall'ente assicuratore trasmessa al ricevitore provinciale, da cui dipende l'esattore assicurato.

Art. 5.

Se alle fissate scadenze l'esattore non effettui il versamento integrale o parziale alla ricevitoria provinciale o agli altri enti creditori delle somme a suo carico, il ricevitore provinciale o l'Amministrazione creditrice, oltre a provvedere per la notifica del precetto ai sensi dell'art. 66 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette deve, a norma dell'art. 8 del regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, darne immediata comunicazione a mezzo lettera raccomandata alla Direzione dell'ente assicuratore, notificando l'importo totale della rata e l'ammontare del debito rimasto insoluto.

Art. 6.

Divenendo operante la garanzia prestata con la polizza fidejussoria, l'ente assicuratore versa alla Cassa dei depositi e prestiti la somma determinata in conformità dell'ordinanza del prefetto, entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa, giusto l'art. 4 del regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113.

Art. 7.

Nel caso in cui l'ente assicuratore effettui pagamenti in forza della polizza fidejussoria, la somma garantita si intende ridotta, sino a quando l'ente stesso non abbia recuperato le somme pagate, in misura corrispondente all'importo versato.

La riduzione non esonera l'esattore dal pagamento dei premi dovuti in forza del contratto stipulato con l'ente assicuratore.

Art. 8.

L'ente assicuratore ha il diritto di recuperare le somme versate in esecuzione di ordinanza prefettizia, agendo su tutti i beni dell'esattore, compresi i di lui crediti di imposte verso i contribuenti, senza che l'esattore stesso possa opporre alla azione di recupero dell'assicuratore eccezioni comunque fondate sulla ordinanza predetta. L'ente assicuratore si intende surrogato di diritto nelle azioni o ragioni dell'esattore e suoi aventi causa verso i cassieri, impiegati, assicuratori degli stessi, e comunque verso terzi debitori per affari relativi alla gestione esattoriale e relative azioni di responsabilità civile, salvo i privilegi dello Stato e degli altri enti interessati.

Dopo che siano stati integralmente soddisfatti l'Erario, la Provincia, il Comune e tutti gli Enti interessati alla riscossione garantita con la cauzione e con la polizza fidejussoria, si intendono trasferiti all'ente assicuratore i privilegi ed i diritti tutti spettanti all'esattore e agli altri enti impositori verso i contribuenti a termini delle vigenti disposizioni sulla riscossione delle imposte per l'esazione dei residui, tanto di quelli che abbiano conservato il carattere di imposta, quanto quelli che siano divenuti crediti privati dell'esattore.

Per il recupero delle somme pagate dall'ente assicuratore valgono inoltre le disposizioni degli articoli 1949 e seguenti del Codice civile ed ogni altra disposizione di legge in materia di fidejussione.

L'esattore è obbligato verso l'Ente assicuratore per sè per i suoi eredi e aventi causa e per tutti questi ultimi con vincolo solidale.

Art. 9.

Se l'esattore lascia debito di gestione, l'ente assicuratore può affidare al gestore, al delegato od al nuovo esattore, a mente degli articoli 111 e seguenti del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione l'esazione dei residui di cui all'articolo precedente.

Se l'esattore non lascia debiti di gestione, l'ente assicuratore può eseguire direttamente la riscossione dei residui coi privilegi spettantigli a mezzo di un gestore di fiducia ed a spese dell'esattore medesimo.

Art. 10.

La durata dell'assicurazione è fissata nella polizza fidejussoria.

Se la scadenza della polizza coincide con la scadenza del contratto di appalto e l'esattore non viene confermato, l'assicurazione rimane in vigore fino all'emissione del decreto prefettizio di cui all'art. 50 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione.

L'obbligo dell'esattore di pagare il premio cessa dalla data di scadenza delle polizze fidejussorie.

Qualora, fino al definitivo svincolo della cauzione di cui al precitato art. 50, sopravvengano risultanze a carico dell'esattore e l'ente assicuratore sia chiamato a risponderne per effetto della polizza fidejussoria, l'esattore è tenuto a corrispondere tutti i premi arretrati, fermi restando i diritti e i privilegi stabiliti a favore dell'ente assicuratore.

Art. 11.

Qualora durante il corso del contratto di appalto, l'esattore domandi la sostituzione totale o parziale della cauzione prestata con polizza fidejussoria, l'ente assicuratore deve consentire l'operazione di rescissione totale o parziale del contratto fidejussorio, ma l'esattore è tenuto a pagare, a titolo di penale, una semestralità di premio; il relativo decreto di svincolo a termine dell'art. 7, quarto comma, del regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, non può essere emanato senza la dichiarazione dell'ente assicuratore, attestante che l'esattore ha pagato il suo debito verso l'ente assicuratore medesimo.

L'ente assicuratore deve consentire la rescissione del contratto fidejussorio, ove la richiesta sia determinata dalla avvenuta cessione dell'Esattoria, autorizzata ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione. Resta in tale caso acquisita all'ente assicuratore la semestralità di premio in corso.

Se la cauzione viene ridotta per la diminuzione del carico dei ruoli, l'ente assicuratore deve consentire che venga ridotto proporzionalmente l'importo assicurato con la polizza fidejussoria.

Art. 12.

In caso di morte dell'esattore la polizza fidejussoria rimane in vigore nei confronti dell'erede o del prescelto dagli eredi — ai sensi dell'art. 54 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione — fino al termine dell'anno in corso se la morte sia avvenuta nel primo semestre o dell'anno successivo se sia avvenuta nel secondo semestre dell'anno in corso.

La polizza fidejussoria rimane in vigore eventualmente per tutta la residua durata del periodo di gestione qualora il prefetto conceda agli eredi la continuazione dell'esercizio dell'esattoria.

Gli eredi debbono entro il termine di due mesi di cui all'art. 54 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione notificare l'avvenuto decesso all'ente assicuratore e comunicare altresì se hanno presentato al prefetto la richiesta di continuazione di cui al comma precedente, nonchè, appena notificato, il relativo provvedimento prefettizio.

Art. 13.

Sulle somme versate dall'ente assicuratore in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6, l'esattore deve corrispondere all'ente assicuratore medesimo l'interesse del sei per cento per il periodo di tempo il quale l'ente assicuratore rimane effettivamente creditore.

Art. 14.

La polizza fidejussoria emessa dall'ente assicuratore sulla base delle dichiarazioni fatte dall'esattore nella proposta.

Se una o più delle dichiarazioni stesse risultano false o erronee, la polizza resta in vigore nei rapporti dello Stato e degli altri enti interessati, ma l'ente assicuratore ha il diritto di agire contro l'esattore per ottenere congrua cauzione.

Art. 15.

Tutte le spese che l'ente assicuratore sostiene per ricuperare le somme da esso versate sono a carico dell'esattore.

Art. 16.

Tutte le spese per tasse e imposte, dipendenti direttamente o indirettamente dalla stipulazione della polizza, sono a carico dell'esattore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1963

Il Ministro: MARTINELLI

(298)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1963.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate col decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2269, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1963 (registro n. 20 Finanze, foglio n. 47);

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 10 ottobre 1963;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2269, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di mesi sei, la importazione temporanea di macchine ed apparecchi finiti per essere accoppiati ed inseriti in installazioni industriali agevolate ai sensi della legge 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modifiche.

La validità delle emittende bollette di importazione temporanea non potrà superare i due anni.

Art. 2.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con il decreto ministeriale 15 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 12 luglio 1963:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Aminodiazina (2 amino pirimidina), per la fabbricazione di sulfamidici in genere (con validità fino al 24 dicembre 1963)	25 dicembre 1963	24 giugno 1964
2. Autoveicoli completi, per la sostituzione della carrozzeria (con validità fino all'8 dicembre 1963)	9 dicembre 1963	8 giugno 1964
3. Canapa, per essere trasformata in semilavorati (pettinati e stoppe) e/o manufatti (fili, spaghi, cordami, tessuti) (con validità fino al 27 dicembre 1963)	28 dicembre 1963	27 giugno 1964
4. Cartine, per applicarvi bottoni destinati alla esportazione (con validità fino al 23 dicembre 1963)	24 dicembre 1963	23 giugno 1964
5. Citrato di calcio biologico (nel limite del contingente di tonnellate 1000), per la produzione di acido citrico (con validità fino al 31 dicembre 1963)	1° gennaio 1964	30 giugno 1964
6. Dicloretano e carbone attivo, per la fabbricazione degli intermedi, dei sali ed esteri dell'acido ascorbico (con validità fino al 24 dicembre 1963)	25 dicembre 1963	24 giugno 1964
7. Etere viniletilico ed acetilacetone, per la fabbricazione di sulfamidici (con validità fino al 15 dicembre 1963)	16 dicembre 1963	15 giugno 1964
8. Fili, lastre, nastri di materia metallica, negli spessori o diametri da mm. 0,35 a mm. 3, dorati o laminati a titolo 25 per mille, da impiegarsi nella fabbricazione di occhiali e montature di occhiali da esportare (con validità fino al 18 dicembre 1963)	19 dicembre 1963	18 giugno 1964
9. Glucosio ed acetone, per la fabbricazione degli intermedi, dei sali ed esteri dell'acido ascorbico (con validità fino al 24 dicembre 1963)	25 dicembre 1963	24 giugno 1964
10. Lastre di vetro o di cristallo (dei tipi speciali per automobili), per il completamento, la guarnitura e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (con validità fino al 31 dicembre 1963)	1° gennaio 1964	30 giugno 1964
11. Malto, per la fabbricazione della birra (con validità fino al 31 dicembre 1963)	1° gennaio 1964	30 giugno 1964
12. Massa di cacao (cacao macinato « Liquor »), per l'estrazione del burro di cacao, della polvere e delle bucce (con validità fino al 18 dicembre 1963)	19 dicembre 1963	18 giugno 1964
13. Olii greggi genuini di semi e frutti oleosi (esclusi quelli di oliva), per essere purificati (con validità fino al 31 dicembre 1963)	1° gennaio 1964	30 giugno 1964
14. Olio di anilina, per la fabbricazione di acetanilide (con validità fino al 24 dicembre 1963)	25 dicembre 1963	24 giugno 1964
15. Olive in salamoia, cuori di palma al naturale, funghi in salamoia o in aceto, capperi in salamoia, ortaggi in aceto, in salamoia ed in olio, da importare in recipienti di legno in genere (mastelli, fusti, barili, ecc.) ed in recipienti di lamiera, per essere riconfezionati in recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi per confezioni di peso non superiore a grammi 500) (con validità fino al 24 dicembre 1963)	25 dicembre 1963	24 giugno 1964
16. Pigmenti fluorescenti « Day Glo », per la produzione di vernici fluorescenti (con validità fino al 16 dicembre 1963)	17 dicembre 1963	16 giugno 1964
17. Tessuti di cotone, incerati o pegamoidati; finte pelli a base di resine sintetiche con o senza supporto di tessuti, contachilometri e orologi; nastri per ceppi freno; dischi per frizione e segmenti per frizione, per il completamento, la guarnizione e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (con validità fino al 31 dicembre 1963)	1° gennaio 1964	30 giugno 1964

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 novembre 1963

Il Ministro per le finanze
MARTINELLI

Il Ministro per il commercio con l'estero
TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1963
Registro n. 39 Finanze, foglio n. 22. — BAIOCCHI

(168)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona in comune di Zagarolo denominata La Villetta.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1479, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 6 novembre 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della Villetta (località San Cesareo) nel comune di Zagarolo (Roma);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Zagarolo;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dal sindaco del comune di Zagarolo, dai fratelli Angelo e Renato Farinacci, dai fratelli Lido e Rino Bianchi e dai signori Giuliano e Massimo Rossi;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce, con la ex villa Rospigliosi ed il viale di accesso su cui dominano numerosi e meravigliosi cedri secolari, un quadro naturale di singolare bellezza, reso più suggestivo dalla posizione alquanto rilevata a cavallo tra la statale Casilina e la comunale di Mezzo e dalla presenza di resti archeologici, formando nell'insieme un complesso di grande valore estetico tradizionale godibile dai punti pubblici di belvedere situati sulla Casilina e la via di Mezzo;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Zagarolo (Roma) denominata la Villetta (località San Cesareo) come appresso delimitata: partendo dal bivio di via Casilina - Strada di Mezzo, il limite del vincolo segue verso nord-est la Casilina fino al suo punto di incontro col fosso della Pidocchiosa, segue poi questo, indi il confine delle particelle catastali 8, 504, 505, 19 del foglio 67 fino a via Cesare Battisti, indi Strada di Mezzo fino alla via Casilina (le particelle elencate sono comprese nel vincolo), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Zagarolo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 dicembre 1963

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Verbale n. 40

Oggi, 6 novembre 1961, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza Sant'Ignazio n. 152, Roma, si è riunita la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

1) ZAGAROLO - Zona della Villetta (località San Cesareo): vincolo panoramico;

(*Omissis*).

Alle ore 12, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche:

preso atto con compiacimento della richiesta comunale di tutelare il complesso della Villetta in località San Cesareo nel comunale di Zagarolo;

visto che il complesso denominato la Villetta in località San Cesareo, nel comune di Zagarolo, costituito dalla ex villa Rospigliosi, col viale di accesso su cui dominano numerosi e meravigliosi cedri secolari, costituisce un quadro naturale di singolare bellezza, reso più suggestivo dalla posizione alquanto rilevata a cavallo tra la Statale Casilina e la comunale di Mezzo e dalla presenza di resti archeologici;

rilevato che tale complesso riveste inoltre un notevole valore estetico e tradizionale;

osservato che la Statale Casilina e la via comunale di Mezzo costituiscono punti pubblici di belvedere, dai quali tale quadro può godersi,

all'unanimità propone per il vincolo, a norma dell'art. 1 nn. 3) e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il complesso della Villetta in località San Cesareo nel comune di Zagarolo, racchiuso entro le seguenti delimitazioni: partendo dal bivio Casilina-Strada di Mezzo, il limite del vincolo segue verso nord-est la Casilina fino al suo punto di incontro col fosso della Pidocchiosa, segue poi questo, indi il confine delle particelle catastali 8, 504, 505, 19 del foglio 67 fino a via Cesare Battisti, indi strada di Mezzo fino alla via Casilina.

Le particelle elencate sono comprese nel vincolo.

(*Omissis*).

Il presidente: Paolo DALLA TORRE

Il segretario: Angelo MORESCHINI

(172)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1964, la provincia di La Spezia, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 914.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(378)

Autorizzazione alla provincia di Reggio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1964, la provincia di Reggio Emilia, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 734.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(379)

Autorizzazione al comune di Portici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1963, il comune di Portici (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 566.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(380)

Autorizzazione al comune di Tessennano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1963, il comune di Tessennano (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(381)

Autorizzazione al comune di Arpaise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1963, il comune di Arpaise (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.596.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(157)

Autorizzazione al comune di San Pancrazio Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1963, il comune di San Pancrazio Salentino (Brindisi), viene autorizzato assumere un mutuo di L. 90.150.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(159)

Autorizzazione al comune di San Lorenzello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1963, il comune di San Lorenzello (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.595.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(158)

Autorizzazione al comune di Sarroch ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1963, il comune di Sarroch (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.610.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(160)

Autorizzazione al comune di Guglionesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1963, il comune di Guglionesi (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.014.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(161)

Autorizzazione al comune di Pietracatella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1963, il comune di Pietracatella (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.257.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(162)

Avvisi di rettifica

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1963, il comune di Alezio (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.767.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 5482 della *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 21 novembre 1963.

(382)

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1963, il comune di Rosarno (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 165.452.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 69 della *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1964.

(383)

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1963, il comune di Aieta (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.354.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 5012 della *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 12 dicembre 1963.

(384)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 7

Corso dei cambi del 13 gennaio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,42	622,41	622,41	622,42	622,42	622,42	622,42	622,05	622,42	622,42
$ Can.	576,09	576,05	576,10	576,075	575,75	576 —	575,95	573 —	576 —	576,10
Fr. Sv.	144,24	144,24	144,26	144,2485	144.23	144,24	144,25	144,10	144,24	144,22
Kr. D.	90,12	90,08	90,15	90,09	90,20	90,10	90,095	90,02	90,11	90,10
Kr. N.	86,96	86,97	87 —	86,975	87,05	86,97	86,98	86,87	86,96	86,96
Kr. Sv.	119,93	119,91	119,88	119,91	119,90	119,89	119,905	119,67	119,89	119,89
Fol.	172,08	172,83	172,83	172,845	172,75	172,88	172,84	172,70	172,88	172,88
Fr. B.	12,49	12,495	12,4975	12,495	12,495	12,50	12,49625	12,35	12,49	12,495
Franco francese	127,02	127,02	127,02	127,0225	127,05	127,03	127,03	126,80	127,02	127,02
Lst.	1742,15	1742,25	1742,35	1742,35	1742 —	1742,19	1742,30	1741,15	1742,22	1742,20
Dm. occ.	156,45	156,43	156,45	156,44	156,40	156,45	156,4425	156,35	156,45	156,43
Scell. Austr.	24,10	24,10	24,11	24,105	24,05	24,11	24,105	24,05	24,10	24,10
Escudo Port.	21,74	21,73	21,7525	21,735	21,70	21,73	21,7275	21,65	21,73	21,73

Media dei titoli del 13 gennaio 1964

Rendita 5 % 1935	106,825
Redimibile 3,50 % 1934	89,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,275
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,525
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99.90
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,225
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,50

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 gennaio 1964

1 Dollaro USA	622,42
1 Dollaro canadese	576,012
1 Franco svizzero	144,249
1 Corona danese	90,092
1 Corona norvegese	86,977
1 Corona svedese	119,907
1 Fiorino olandese	172,842
1 Franco belga	12,496
1 Franco francese	127,026
1 Lira sterlina	1742,325
1 Marco germanico	156,441
1 Scellino austriaco	24,105
1 Escudo Port.	21,731

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

60ª ed ultima estrazione di cartelle 3,75 % speciale di credito comunale e provinciale

Il giorno 1° febbraio 1964, alle ore 9, in una sala aperta al pubblico, al 3° piano del palazzo in via Goito n. 4, ove ha sede la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, avrà luogo la 60ª ed ultima estrazione di cartelle 3,75 % speciale di Credito comunale e provinciale.

Saranno sorteggiati n. 6188 titoli pari a n. 12552 cartelle, per il complessivo capitale nominale di L. 6.276.000, come dal seguente prospetto:

Titoli unitari	n. 5087	per il cap. nom. di	L. 2.543.500
» quintupli	» 1013	» » »	» 2.532.500
» ventupli	» 56	» » »	» 560.000
» quarantupli	» 32	» » »	» 640.000
Totale titoli	n. 6188		L. 6.276.000

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati in un supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1964

Il direttore generale: NUVOLONI

(386)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Università degli studi di Parma ad acquistare un'area del comune di Parma

Con decreto del prefetto di Parma in data 22 novembre 1963, n. 31655, l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 13.000.000, dal comune di Parma, un'area di mq. 1000, sita in vicolo Grossardi.

(68)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca di Benevento S.p.A., con sede in Benevento, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 18 dicembre 1963 tenuta dal Comitato di sorveglianza della Banca di Benevento S.p.A., con sede in Benevento, in amministrazione straordinaria, l'avv. Pasquale Meomartini è stato nominato presidente del Comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(385)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso per esami e per titoli, a centoventicinque posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, riservato agli assuntori di stazione o di fermata delle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418, concernente il regolamento di attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, contenente modifiche alla ripetuta legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Visto l'art. 7 della richiamata legge 6 gennaio 1963, n. 13, che integra l'art. 22 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale), numero P.2.1.1.208/113504, in data 15 luglio 1963;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a centoventicinque posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, riservato agli assuntori di stazione o di fermata, iscritti nel ruolo speciale o nell'albo ai sensi del quarto comma dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, con almeno cinque anni di servizio nelle relative mansioni e che siano in possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado, rilasciata da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 30 luglio 1963

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1963
Registro n. 46 Ufficio risc. ferrovie, foglio n. 323. — BONOMI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a centoventicinque posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, riservato agli assuntori di stazione o di fermata, iscritti nel ruolo speciale o nell'albo ai sensi del quarto comma dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, con almeno cinque anni di servizio nelle relative mansioni.

1. — *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti della licenza — rilasciata da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata — di scuola media o di scuola tecnica o di scuola secondaria di avviamento professionale, o di altro titolo equipollente.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, su carta legale e redatta in conformità al modello allegato *B*, dovrà essere trasmessa (a mezzo posta raccomandata) in maniera che pervenga alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi) in Roma, Piazza della Croce Rossa, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'inoltro della domanda non è consentito alcun tramite, nemmeno di organi periferici ferroviari, e pertanto l'eventuale ritardo nel recapito della medesima non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per i candidati che prestino attualmente la propria opera è sufficiente il visto del capo dell'impianto ferrovie dello Stato competente.

In detta domanda i candidati dovranno dichiarare:

il cognome e il nome (le donne coniugate debbono indicare il cognome del coniuge);

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio di cui al punto 1;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

gli impianti ferroviari che li hanno utilizzati;

il proprio indirizzo: l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata oppure tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè ovviamente per eventuali disguidi postali o telegrafici.

Infine i concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesco), debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente alla data di scadenza sopra stabilita.

3. — *Limiti di età*

Si prescinde dal limite massimo di età stabilito dall'art. 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, purchè gli interessati non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio ai sensi della legge medesima.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che danno diritto ad attribuzione di punteggio supplementare, a riserve di posti o a preferenze nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, stabilito al primo comma del precedente punto 2.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso gli aspiranti esclusi dall'elettorato attivo politico e quelli che siano stati revocati destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

La facoltà di esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda medesima.

6. — *Requisiti fisici - Visita medica*

Gli aventi titoli all'assunzione verranno sottoposti a visita medica da parte dei sanitari dell'Azienda per accertare il possesso dei requisiti fisici stabiliti con i criteri della revisione, di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 1958, n. 2701.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di L. 510 da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria - tassa per visita medica.

La ricevuta di tale versamento dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario insieme con la credenziale che sarà inviata agli interessati.

I concorrenti, con la firma, che debbono apporre al termine della visita in calce al certificato sanitario - Mod. San. 6, si intendono edotti dell'esito della visita medica;

quelli dichiarati inidonei possono chiedere — entro i successivi 10 giorni — una visita medica di revisione. A tale fine, gli interessati debbono far pervenire alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi) in Roma: piazza della Croce Rossa, domanda su carta legale corredata di un certificato medico.

La visita stessa, qualora accordata, sarà praticata a Roma presso il Servizio sanitario delle ferrovie dello Stato.

Coloro che saranno dichiarati inidonei decadranno dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita medica quanto a quella eventuale di revisione, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità specificati al successivo punto 8.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la Commissione esaminatrice e i membri aggregati per l'espletamento delle prove facoltative seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

I provvedimenti di nomina della Commissione e dei membri aggregati verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice esso verrà definitivamente sostituito con altro membro.

8. — *Diario delle prove di esame - Comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, data e sede che saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi, comunque, riceveranno tempestivamente, a mezzo posta raccomandata, apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire, ad esclusione di altri, uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di una Amministrazione statale;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori consistono in una prova scritta ed una orale, come da programma di cui all'allegato *A*.

Per ciascuna prova obbligatoria la Commissione disporrà di 10 punti.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato almeno sette punti su dieci nella prova scritta.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato una votazione non inferiore a sei decimi.

Sono ammessi altresì esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese e tedesco), come da programma di cui l'allegato A.

Per ciascuno di tali esami facoltativi la Commissione disporrà complessivamente di punti uno.

Agli esami facoltativi di cui trattasi saranno sottoposti solamente i concorrenti riusciti idonei alle prove obbligatorie.

Gli stessi esami facoltativi si intendono superati solo se il concorrente avrà ottenuto almeno la metà del punteggio per essi previsto.

10. — *Prescrizioni per gli esami*

Durante lo svolgimento delle prove scritte è vietato ai concorrenti di conferire tra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e con l'esterno.

I candidati non possono tenere pubblicazioni o altri scritti di qualsiasi genere.

I lavori scritti debbono essere eseguiti su carta timbrata e fornita dall'Azienda. Uno dei fogli consegnati è munito di un talloncino gommato non trasparente per l'anonimia.

Il candidato, alla fine del proprio lavoro, nel riconsegnare i fogli ricevuti all'incaricato della Commissione, esibisce il proprio documento di riconoscimento, ed in presenza dell'incaricato stesso scrive il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita nello spazio del foglio che viene ricoperto dal suddetto talloncino.

E' vietato firmare, datare o fare qualsiasi segno di riconoscimento sulle altre parti dei fogli, pena l'annullamento delle prove.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni suddette viene escluso dal concorso.

I candidati non possono uscire per alcun motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, a meno che non dichiarino di ritirarsi dal concorso. In ogni caso nessun concorrente può lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice compila l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti riportati da ciascuno.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di esame.

11. — *Titoli di merito - Preferenze - Riserva posti e graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito (culturali e professionali) nonchè quelli di preferenza, fra candidati classificati a pari merito, e quelli che danno luogo a riserva di posti.

Per i titoli di merito, la Commissione disporrà complessivamente di:

A) 2 punti per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso, da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,005 tutti i centesimi di punto risultanti nella media finale dei voti del titolo stesso, a partire dal 6,01 e sino al 10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato non deve tenersi conto delle materie di religione, educazione fisica, cultura militare e fascista, condotta, canto; dovranno invece considerarsi utili le votazioni riportate per l'igiene, se materia d'insegnamento, e per la musica, anche se questa ultima voce sia eventualmente abbinata al canto orale.

B) 3 punti al massimo per la valutazione degli altri titoli culturali e professionali con i seguenti criteri:

a) punti 0,20 per ogni diploma di istituto di istruzione di secondo grado;

b) punti 0,30 o punti 0,15 per ogni idoneità conseguita in pubblici concorsi ferroviari o di altra Amministrazione statale rispettivamente per qualifiche di personale di concetto e equiparate ovvero del personale esecutivo degli uffici e equiparate;

c) punti 0,15 per ogni semestre di servizio di assuntore espletato nelle relative mansioni, oltre quello prescritto per l'ammissione al concorso Non si terrà conto dei periodi inferiori al semestre.

La votazione complessiva ottenuta sommando i voti riportati nelle prove obbligatorie, il voto riportato in ciascuna prova facoltativa nonchè il voto conseguito nella valutazione dei titoli determinerà la graduatoria di merito.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti, nell'ordine che segue:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

d) i mutilati ed invalidi per servizio;

e) gli orfani di guerra;

f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;

g) gli orfani di caduti per servizio;

h) i feriti in combattimento;

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

l) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

m) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

o) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

p) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

q) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

r) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

s) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

t) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

3) dall'età.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestono la qualifica di combattente e categorie assimilate, di orfano di guerra e categorie assimilate, nonchè delle altre categorie aventi diritto a riserva dei posti in base all'art. 12 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in impiego.

12. — *Presentazione dei documenti*

Gli assumendi saranno invitati a far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio, o copia notarile, o copia meccanica o fotografica del medesimo debitamente autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 678/1957, ovvero certificato rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;

b) certificato penale dell'ufficio del Casellario giudiziale;

c) estratto dell'atto di nascita;

d) certificato comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

e) certificato comprovante il godimento dei diritti politici;

f) documento comprovante la posizione del candidato circa l'adempimento degli obblighi militari (estratto dello stato di servizio o estratto del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono).

I certificati di cui alle lettere b), d) ed e) del presente punto, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Le certificazioni di cui alle lettere c), d) ed e), possono essere contenute in unico documento.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata, in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo; quelli dichiarati indigenti dall'Autorità competente possono invece produrre i documenti stessi in carta libera, ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

13. — *Inquadramento a ruolo e decadenza dal diritto all'impiego*

I vincitori del concorso saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere — con esito positivo — il prescritto periodo di prova, salva la eventuale esenzione dal medesimo ai sensi dell'art. 20 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

Il personale assunto ha l'obbligo, prima del termine del periodo di prova, di frequentare i corsi di formazione professionale, di sostenere gli esami per l'accertamento dell'idoneità e di conseguire le abilitazioni prescritte per la qualifica di assistente di stazione.

Coloro che non conseguiranno la nomina a stabile saranno restituiti nella precedente posizione di assuntori.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva assunzione in servizio di prova.

I vincitori del concorso, che senza motivo ritenuto giustificato non assumono servizio nella località loro assegnata e nel termine stabilito dall'Azienda, decadono dal diritto all'impiego.

Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il Direttore generale ha facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 16 (ultimo comma) dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato ad altrettante nomine, secondo l'ordine di graduatoria.

Roma, addì 30 luglio 1963

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME
PER LA QUALIFICA DI ASSISTENTE DI STAZIONE

Prova scritta obbligatoria

Breve rapporto su uno degli argomenti compreso nel programma riguardante la prova orale.

Prova orale obbligatoria

1 Cenni sullo stato giuridico del personale ferroviario.

2. Nozioni sulle gestioni viaggiatori, bagagli e merci.

3. Nozioni sul segnalamento.

4. Nozioni sulla dirigenza locale, centrale ed unica.

5. Nozioni sulle Norme eseguimento trasporti con particolare riguardo alle norme relative ai documenti di trasporto; mezzi di inoltro dei trasporti; etichettamento, carico e scarico dei carri; veicoli, copertoni e attrezzi di carico.

6. Modalità consegne e riconsegne merci e bagagli.

Prove facoltative sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco)

Conversazione atta a provare la conoscenza delle lingue prescelte.

ALLEGATO *B*

(Su carta bollata da L. 200)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) — ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato il . . . . a . . . . (Provincia di . . . .), presa conoscenza dell'avviso-programma in data 30 luglio 1963 per il concorso a centoventicinque posti di assistente di stazione in prova, riservato agli assuntori con almeno cinque anni di servizio nelle relative mansioni, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nel programma (2).

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso della licenza di . . . . (indicare la specie) conseguita presso la Scuola . . . . . . (indicare quale e se statale, parificata o legalmente riconosciuta) in data . . . .;

di non aver mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni (3);

di aver prestato la propria opera a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato presso . . . . (indicare l'impianto o gli impianti).

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive.

(Data) . . . .

Firma . . . .
(da autenticare come previsto al punto 2 dell'avviso-programma)

Iindirizzo . . . .

---

(1) Scrivere a macchina o a stampatello; le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge.

(2) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, specificando quelle prescelte.

(3) In caso diverso, la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative.

(11201)

Concorso per esami e per titoli, a trecentocinquanta posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, riservato agli assuntori di stazione o di fermata o dei servizi di custodia ai passaggi a livello presenziati o dei servizi di vigilanza segnali e punti speciali della linea con presenziamento.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418, concernente il regolamento di attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, contenente modifiche alla ripetuta legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Visto l'art. 7 della richiamata legge 6 gennaio 1963, n. 13, che integra l'art. 22 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale), numero P.2.1.1.208/113504 in data 15 luglio 1963;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a trecentocinquanta posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, riservato agli assuntori di stazione o di fermata o dei servizi di custodia ai passaggi a livelo presenziati o dei servizi di vigilanza segnali e punti speciali della linea con presenziamento, iscritti nel ruolo speciale o nell'albo ai sensi del quarto comma dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, con almeno cinque anni di servizio nelle relative mansioni e che siano in possesso della licenza elementare superiore, rilasciata da scuola pubblica italiana.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 30 luglio 1963

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1963
Registro n. 46 Ufficio risc. ferrovie, foglio n. 324. — BONOMI

AVVISO PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a trecentocinquanta posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, riservato agli assuntori di stazione o di fermata o dei servizi di custodia ai passaggi a livello presenziati o dei servizi di vigilanza segnali e punti speciali della linea con presenziamento, iscritti nel ruolo speciale o nell'albo ai sensi del quarto comma dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, con almeno cinque anni di servizio nelle relative mansioni.

1. — *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza elementare superiore, rilasciata da scuola pubblica italiana.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, su carta legale e redatta in conformità al modello allegato *B*, dovrà essere trasmessa (a mezzo posta raccomandata) in maniera che pervenga alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi) in Roma: piazza della Croce Rossa, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'inoltro della domanda non è consentito alcun tramite, nemmeno di organi periferici ferroviari, e pertanto l'eventuale ritardo nel recapito della medesima non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per i candidati che prestino attualmente la propria opera è sufficiente il visto del capo dell'impianto delle ferrovie dello Stato competente.

In detta domanda i candidati dovranno dichiarare:

il cognome ed il nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio di cui al punto 1);

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

gli impianti ferroviari che li hanno utilizzati;

il proprio indirizzo: l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata oppure tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè ovviamente per eventuali disguidi postali o telegrafici.

I candidati stessi sono tenuti ad indicare in quale dei due programmi previsti dall'allegato *A* al presente bando (programma n. 1 o programma n. 2) intendano sostenere le prove obbligatorie.

3. — *Limiti di età*

Si prescinde dal limite massimo di età stabilito dall'art. 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, purchè gli interessati non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio ai sensi della legge medesima.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che danno diritto ad attribuzione di punteggio supplementare, a riserva di posti o a preferenze nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, stabilito al primo comma del precedente punto 2.

5 — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso gli aspiranti esclusi dall'elettorato attivo politico e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

La facoltà di esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda medesima.

6. — *Requisiti fisici - Visita medica*

Gli aventi titolo all'assunzione verranno sottoposti a visita medica da parte dei sanitari dell'Azienda per accertare il possesso dei requisiti fisici e psico-attitudinali stabiliti con i criteri della revisione.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di L. 510 da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria: tassa per visita medica.

La ricevuta di tale versamento dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario insieme con la credenziale che sarà inviata agli interessati.

I concorrenti, con la firma che debbono apporre al termine della visita in calce al certificato sanitario - Mod. San. 6, si intendono edotti dell'esito della visita medica; quelli dichiarati inidonei possono chiedere — entro i successivi dieci giorni — una visita medica di revisione. A tale fine, gli interessati debbono far pervenire alla Direzione generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, domanda su carta legale corredata di un certificato medico.

La visita stessa, qualora accordata, sarà praticata a Roma presso il Servizio sanitario delle ferrovie dello Stato.

Coloro che saranno dichiarati inidonei decadranno dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita medica quanto a quella eventuale di revisione, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la Commissione esaminatrice seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

Il provvedimento di nomina della Commissione verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice esso verrà definitivamente sostituito con altro membro.

8. — *Diario delle prove di esame - Comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, data e sede che saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi, comunque, riceveranno tempestivamente, a mezzo posta raccomandata, apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire, ad esclusione di altri, uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di una Amministrazione statale;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prove di esame*

Gli esami consisteranno in una prova orale obbligatoria, a scelta del candidato fra i due programmi di cui all'allegato *A* al presente bando.

Per detta prova la Commissione disporrà complessivamente di 10 punti.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova obbligatoria avranno riportato una votazione non inferiore a 6/10.

10. — *Prescrizioni per gli esami*

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice compila l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di esame.

11. — *Titoli di merito - Preferenze - Riserva posti e graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito (culturali e professionali) nonchè quelli di preferenza, fra candidati classificati a pari merito, e quelli che danno luogo a riserva di posti.

Per i titoli di merito la Commissione disporrà complessivamente di:

A) 2 punti per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso, da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,005 tutti i centesimi di punto risultanti nella media finale dei voti del titolo stesso, a partire dal 6,01 e sino al 10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato non deve tenersi conto delle materie di religione, educazione fisica, cultura militare e fascista, condotta, canto; dovranno invece considerarsi utili le votazioni riportate per l'igiene, se materia d'insegnamento, e per la musica anche se quest'ultima voce sia eventualmente abbinata al canto corale.

B) 3 punti al massimo per la valutazione titoli culturali e professionali con i seguenti criteri:

a) punti 0,20 per la licenzia di scuola secondaria di primo grado o titolo superiore;

b) punti 0,20 per ogni idoneità conseguita in pubblici concorsi ferroviari o di altra Amministrazione statale;

c) punti 0,15 per ogni semestre di servizio da assuntore espletato oltre il periodo minimo prescritto per l'ammissione al concorso. Non si terrà conto dei periodi inferiori al semestre.

La votazione complessiva ottenuta sommando il voto riportato nella prova obbligatoria ed il voto conseguito nella valutazione dei titoli, determinerà la graduatoria di merito.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine che segue:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

d) i mutilati ed invalidi per servizio;

e) gli orfani di guerra;

f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;

g) gli orfani di caduti per servizio;

h) i feriti in combattimento;

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

l) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica Amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza tra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

m) i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

n) i figli di mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

o) i figli di mutilati e degli invalidi per servizio;

p) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

q) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

r) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

s) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

t) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

3) dall'età.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge relative ai posti da riservare ai concorrenti che rivestono la qualifica di combattente e categorie assimilate, di orfano di guerra e categorie assimilate nonchè delle altre categorie aventi diritto a riserva dei posti in base all'art. 12 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

12. — *Presentazione dei documenti*

Gli assumendi saranno invitati a far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio, o copia notarile, o copia meccanica o fotografica del medesimo debitamente autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 678/1947, ovvero certificato rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;

c) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale;

c) estratto dell'atto di nascita;

d) certificato comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

e) certificato comprovante il godimento dei diritti politici;

f) documento comprovante la posizione del candidato circa l'adempimento degli obblighi militari (estratto dello stato di servizio o estratto del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono);

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*), del presente punto, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Le certificazioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) possono essere contenute in unico documento.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1957, n. 686.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata, in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono invece produrre i documenti stessi in carta libera, ma su ciascuno di essi deve essere apposita annotazione relativa allo stato di indigenza.

13. — *Inquadramento a ruolo e decadenza dal diritto all'impiego*

I vincitori del concorso saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere — con esito positivo — il prescritto periodo di prova, salvo la eventuale esenzione dal medesimo ai sensi dell'art. 20 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

Coloro che non conseguiranno la nomina a stabile saranno restituiti nella precedente posizione di assuntori.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva assunzione in servizio di prova.

I vincitori del concorso che senza motivo ritenuto giustificato non assumono servizio nella località loro assegnata e nel termine stabilito dall'Azienda decadono dal diritto allo impiego.

Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il direttore generale ha facoltà di procedere, ai sensi dell'art 16 (ultimo comma) dello Stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, ad altrettante nomine, secondo l'ordine di graduatoria.

Roma, addì 30 luglio 1963

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME N. 1

Prova unica comprendente:

1. — Dettato - Lettura di un brano di prosa - Quattro operazioni.
2. — Lettura dell'orario ferroviario.
3. — Nozioni sul segnalamento.
4. — Nozioni sul servizio dei freni, degli scambi e delle manovre.

PROGRAMMA D'ESAME N. 2

Prova unica comprendente:

1. — Dettato - Lettura di un brano di prosa - Quattro operazioni.
2. — Lettura dell'orario ferroviario.
3. — Nozioni sul segnalamento.
4. — Prova pratica di fatica consistente nel carico di materiali.

ALLEGATO *B*

(Su carta bollata da L. 200)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) - ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato il . . . . a . . . (Provincia di . . . . . .), presa conoscenza dell'avviso-programma in data 30 luglio 1963 per il concorso a trecentocinquanta posti di manovale in prova riservato agli assuntori con almeno cinque anni di servizio domanda di parteciparvi dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nel programma.

Aggiunge che intende sostenere la prova obbligatoria nel programma n. . . . . (2).

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso della licenza di scuola elementare superiore conseguita presso la scuola pubblica . . . . . . (indicare quale e se statale, parificata o legalmente riconosciuta) in data . . . .;

di non aver mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni (3);

di aver prestato la propria opera a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato presso . . . . (indicare l'impianto o gli impianti).

Chiede infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive.

(Data) . . . .

Firma . . . .
(Da autenticare come previsto al punto 2 dell'avviso programma)

Indirizzo . . . .

(1) Scrivere a macchina od a stampatello; le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge.

(2) L'interessato è tenuto ad indicare in quale dei due programmi n. 1 o n. 2) previsti dall'allegato *A* al presente bando intenda sostenere la prova obbligatoria.

(3) In caso diverso, la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative.

(11202)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami e per titoli a trenta posti di vice ragioniere nel ruolo dei capi delle ragionerie della carriera di concetto degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio.

Le prove scritte del concorso per esami e per titoli a trenta posti di vice ragioniere nel ruolo dei capi delle ragionerie della carriera di concetto degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 luglio 1963, si svolgeranno secondo il seguente diario:

1) prove scritte obbligatorie, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma, nei giorni 3, 4 e 5 febbraio 1964, alle ore 8;

2) prove scritte facoltative di lingue inglese e francese, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma, nei giorni 6 e 7 febbraio 1964, alle ore 8;

3) prova facoltativa di lingua tedesca presso il Ministero dell'industria e del commercio, Direzione generale degli affari generali, Ispettorato generale del personale, via Molise n. 2, Roma, l'8 febbraio 1964, alle ore 8.

(289)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.